



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2026, N. 1081

- 2 N.1081/2026 - Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno (*Sturnus Vulgaris*), colombo (*Columba livia* forma domestica) e tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione 2026/2027

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 GIUGNO 2026, N. 1081

Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo di storno (*Sturnus Vulgaris*), colombo (*Columba livia* forma domestica) e tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione 2026/2027

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lettera a), in base al quale è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse arrecati alle produzioni agricole;
- il Regolamento (UE) n. 2021/57 della Commissione del 25 gennaio 2021 recante "Modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all'interno o in prossimità di zone umide";
- la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura del febbraio 2008;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 19 bis, nella parte in cui prevede:
 - al comma 1, che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, ai principi, alle finalità e alle prescrizioni degli artt. 1, 2 e 9 della Direttiva 2009/147/CE;
 - ai commi 4 e 5, che, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale almeno 60 giorni

prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;

- la Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e s.m.i., ed in particolare l'art. 54 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe, il quale stabilisce che:
 - è consentito svolgere attività venatoria in deroga al divieto di prelievo previsto dalla citata Direttiva 2009/147/CE secondo quanto stabilito dal sopra richiamato art. 19 bis della Legge n. 157/1992;
 - la deroga è un provvedimento di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottato caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della predetta Direttiva;
 - la Giunta regionale, dando attuazione alla predetta Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi ed all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando:
 - le specie che formano oggetto di prelievo;
 - i mezzi di prelievo autorizzati;
 - le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato;
 - il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili;
 - i soggetti abilitati al prelievo;
 - l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone;
 - i controlli che saranno effettuati;

Richiamato altresì l'art. 17 della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994 recante disposizioni relative ai "Danni alle attività agricole";

Vista la propria deliberazione n. 892 del 9 giugno 2025 recante "L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 - Criteri per la concessione di contributi per sistemi di prevenzione e per danni da fauna alle attività agricole e di itticultura", approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e dagli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2023/C 107/01) (SA. 117187 - 2024/N);

Vista la normativa vigente in materia di tutela dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree Protette ed in particolare:

- la citata Direttiva n. 2009/147/CE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici" e la Direttiva n. 92/43/CE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" che prevedono che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, gli Stati membri individuano i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demanda alle Regioni il suo recepimento, attraverso l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della Rete Natura 2000;

- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
 - la Legge Regionale 20 maggio 2021, n. 4 "Legge Europea per il 2021" che, al Capo III, ha introdotto nuove disposizioni in materia di Rete Natura 2000 con riguardo, in particolare, alla competenza alla gestione dei siti e alle Valutazioni di incidenza;
 - la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;
 - le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 1174 del 10 luglio 2023 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)" con cui viene descritta, tra le altre, la procedura per conseguire la Valutazione di incidenza ambientale;
 - n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure generali e specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000";
 - n. 1562 dell'8 luglio 2024 "Ampliamento della rete dei Siti Natura 2000";
 - le Determinazioni Dirigenziali del Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane:
 - n. 14585 del 3 luglio 2023 "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza regionale";
 - n. 14561 del 3 luglio 2023 "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- Richiamati:
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con la L.R. n. 2/2026 che prevede, all'art. 15, la proroga

fino all'approvazione del nuovo Piano, nelle more del completamento delle attività amministrative propedeutiche alla sua approvazione;

- la "Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna", approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell'Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamata la propria deliberazione n. 858 del 25 maggio 2026, con la quale è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2026-2027;

Viste altresì:

- la propria deliberazione n. 241/2023 "Piano di controllo quinquennale del colombo o piccione di città in Emilia-Romagna (*Columba livia var domestica*)";
- la propria deliberazione n. 532/2026 "Delibera di Giunta regionale n. 565/2023 - Piano quinquennale di controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*) 2023-2027 - approvazione dei contingenti numerici di capi abbattibili nel corso dell'anno 2026 suddivisi per province";

Dato atto che:

- le problematiche connesse ai danni arrecati dalla fauna alle produzioni agricole rivestono particolare rilevanza in Emilia-Romagna, data l'importanza e il valore delle produzioni e tipicità agricole d'eccellenza, in particolare cerealicole e orto-frutticole, che caratterizzano il territorio regionale;
- in particolare le specie storno e colombo (piccione di città) risultano essere, tra quelle protette, tra le principali specie responsabili di importanti danni alle aziende agricole regionali;
- la tortora dal collare spesso si associa al piccione di città aggravando ulteriormente le situazioni di cui sopra;
- il sistema di riconoscimento dei danni da fauna omeoterma, disciplinato dalla citata deliberazione n. 892/2025 oggetto di notifica in Commissione Europea, prevede che l'accertamento e la valutazione del danno siano operati puntualmente, per ogni richiesta di danno, da tecnici regionali appositamente formati e aggiornati, che svolgono le proprie valutazioni preliminarmente mediante sopralluoghi mirati a verificare la specie che ha prodotto

il danno e la "dimensione" dell'impatto subito dalle produzioni agricole;

- per poter ricevere i contributi per danni, ai sensi della più volte citata deliberazione n. 892/2025, l'impresa agricola deve aver messo in atto idonei sistemi di prevenzione, ragionevoli e proporzionati al rischio di danno, nei casi e alle condizioni indicate dalla stessa delibera, e deve dimostrare che il prodotto agricolo danneggiato è oggetto di commercializzazione;
- la Regione supporta da molti anni con diversi strumenti finanziari l'investimento in sistemi di prevenzione attraverso uno specifico bando regionale annuale, i cui contenuti sono anch'essi stati oggetto di Notifica alla Commissione Europea, insieme a bandi legati alle politiche europee di sviluppo rurale;
- i columbidi causano inoltre danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi;
- le specie storno e colombo sono già oggetto di piani di controllo a norma degli artt. 19 e 19ter della L. n. 157/92;
- le specie storno, colombo e tortora dal collare sono già oggetto anche di prelievo mediante l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'art. 19 bis della L. 157/92;
- l'approccio integrato e la sinergia tra strategia di prevenzione, esercizio delle deroghe e interventi in controllo hanno consentito negli anni la mitigazione dei danni ascrivibili alle specie oggetto dei prelievi;
- nonostante i risultati della corretta gestione messa in atto dalla Regione, perdurano gli impatti provocati alle produzioni agricole da parte delle specie storno, colombo e tortora dal collare sul territorio regionale, risultando in aumento rispetto al 2024 in diversi territori;

Visti i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura in ordine all'andamento dei danni accertati in relazione alle diverse colture danneggiate nonché in ordine agli esiti dei metodi di gestione già attuati, riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Attesa la necessità di continuare ad adottare differenziate metodologie di intervento così come peraltro previste anche dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" della Direttiva e precisamente al punto 3.5.15;

Rilevato pertanto che, nelle more dell'adozione delle Linee Guida ministeriali previste dalla Legge n. 157/1992 e in attuazione del richiamato art. 54 della Legge Regionale n. 8/1994, sussista l'esigenza, a fronte di documentate situazioni di danno alle colture agricole, di consentire, anche per la presente stagione venatoria, l'esercizio delle deroghe ai sensi dell'art. 19bis della L. 157/92 delle specie storno, colombo e tortora dal collare allo scopo di limitarne l'impatto sulle attività agricole;

Considerato pertanto - alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati e valutazioni di cui sopra e più nel dettaglio illustrati all'interno dell'Allegato 1 alla presente deliberazione, contemperando le esigenze di conservazione delle specie con quelle di tutela delle produzioni agricole - che sussista la necessità di dar corso a specifici interventi di prelievo in deroga alla Direttiva 2009/147/CE, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, per le specie storno, colombo e tortora dal collare, secondo le specifiche circostanze di tempo e di luogo, modalità e limiti individuati negli Allegati 2 e 3, entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, al fine di ottenere un'effettiva mitigazione dei danni arrecati, allontanando le specie dalle aree sensibili e rafforzando l'effetto deterrente prodotto da altri sistemi di prevenzione e dissuasione;

Atteso che gli uffici regionali hanno predisposto una proposta di esercizio delle deroghe, trasmessa con relativa richiesta di parere ad ISPRA con nota Prot. n. 0439502.U del 28 aprile 2026, al fine di acquisire il parere di competenza;

Richiamato integralmente il parere di ISPRA reso per la specie storno, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 0600074.E del 15 giugno 2026, nel quale viene espresso parere favorevole benché subordinato al recepimento delle indicazioni fornite, riportate a seguire e che sono state integralmente recepite in Allegato 2:

- periodo consentito: 1° settembre - 30 ottobre;
- il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza non dovrà superare le 20.000

unità. Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino le motivazioni ed esigenze;

- gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente nelle colture oggetto del danneggiamento. In ogni caso dovrà esserci presenza di frutti pendenti e gli abbattimenti dovranno essere svolti ad una distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto. Gli abbattimenti dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmianti;
- i prelievi dovranno essere interrotti al raggiungimento della quota massima consentita qualora raggiunta prima del termine previsto;
- non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura;

Richiamato integralmente l'ulteriore parere di ISPRA reso per le specie colombo e tortora dal collare, acquisito e registrato agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura con Prot. n. 0605756.E del 16 giugno 2026, nel quale viene espresso parere favorevole benché subordinato al recepimento delle indicazioni fornite, riportate a seguire e che sono state integralmente recepite in Allegato 3:

- periodo consentito: dal 1° ottobre 2026;
- l'Istituto non considera in linea con l'efficacia del piano di contenimento l'esercizio dello stesso esclusivamente da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato), in quanto, essendo l'obiettivo del controllo la prevenzione del danno e non l'abbattimento, il metodo *vagante* risulta più efficace dell'*appostamento* fisso o temporaneo;
- tetto massimo di 15.000 esemplari per il colombo e per la tortora dal collare di stabilire un tetto massimo di 2.000 esemplari. Qualora il piano di contenimento dovesse avvicinarsi a tali soglie, dovrà essere fatta nuova richiesta a questo Istituto per il proseguimento delle attività di prelievo con un'eventuale rimodulazione dei contingenti da rimuovere;
- il prelievo possa essere autorizzato soltanto nelle aree nelle quali siano stati messi in atto mezzi alternativi di dissuasione (dissuasori visivi, acustici ecc.) e contestualmente alla loro applicazione e che possa essere

effettuato nei giorni previsti dal calendario venatorio regionale come cacciabili ed esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri e sufficientemente distanti, per motivazioni di sicurezza, dai centri cittadini;

Dato atto che, con nota prot. n. 0439512.I del 28 aprile 2026, è stata inviata al Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane la richiesta di "Valutazione di screening" per il relativo parere di competenza;

Atteso che il Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, con nota Prot. n. 0574811.I del 9 giugno 2026, ha comunicato l'esito positivo della "Valutazione di Incidenza" per l'esercizio delle deroghe subordinando tale esito al rispetto di specifiche disposizioni di seguito riportate:

- il rispetto delle disposizioni previste dalle Misure di conservazione generali e specifiche dei Siti Rete Natura 2000 riguardanti "l'Attività faunistico-venatoria", quelle previste dai Regolamenti di settore delle Aree Protette e tutte le condizioni di seguito riportate:
 - rispetto dei tempi di riproduzione della fauna selvatica;
 - mantenimento degli automezzi su sentieri e/o sterrati, senza uscire dai tracciati e limitare il disturbo da essi causati;
 - obbligo di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie, al fine di minimizzare i rischi di danneggiamento alla flora protetta e di disturbo alla fauna presente nei territori interessati;
 - divieto di abbandono di rifiuti od altro materiale;
- l'esclusione dei siti di seguito riportati dall'attività di prelievo in deroga per le specie storno, colombo e tortora dal collare:
 - ZSC-ZPS IT4080001 Foresta di Campigna, Foresta La Lama, Monte Falco.
 - ZSC-ZPS IT4080002 Acquacheta.
 - ZSC-ZPS IT4080003 Monte Gemelli, Monte Guffone.
 - ZSC-ZPS IT4050004 Bosco della Frattona.

- ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.
- ZSC-ZPS IT4080004 Bosco di Scardavilla, Ravaldino.
- ZSC-ZPS IT4090001 Onferno.
- ZSC-ZPS IT4050001 Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa.
- ZSC-ZPS IT4050002 Corno alle Scale.
- ZSC-ZPS IT4050003 Monte Sole.
- ZSC-ZPS IT4050012 Contrafforte Pliocenico.
- ZSC-ZPS IT4050016 Abbazia di Monteveglio.
- ZSC-ZPS IT4050020 Laghi di Suviana e Brasimone.
- ZSC-ZPS IT4050029 Boschi di San Luca e Destra Reno.
- l'inizio dell'attività in deroga per il prelievo della tortora dal collare deve coincidere con l'inizio della stagione venatoria alla fauna stanziale, come da calendario venatorio nei siti:
 - ZSC-ZPS IT4010008 Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda.
 - ZSC-ZPS IT4010016 Basso Trebbia.
 - ZSC-ZPS IT4010018 Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio.
 - ZSC-ZPS IT4020001 Boschi di Carrega.
 - ZSC-ZPS IT4020003 Torrente Stirone.
 - ZSC-ZPS IT4020006 Monte Prinzero.
 - ZSC-ZPS IT4020015 Monte Fuso.
 - ZSC-ZPS IT4020017 Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia Golenale del Po.
 - ZSC-ZPS IT4020020 Crinale dell'Appennino Parmense.
 - ZSC-ZPS IT4020021 Medio Taro
 - ZSC-ZPS IT4020025 Parma Morta.
 - ZSC-ZPS IT4020026 Boschi dei Ghirardi;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del "Prelievo in deroga per le specie storno, colombo e tortora dal collare", valido nel territorio regionale e secondo le

modalità contenute negli Allegati 2 e 3, entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Precisato che l'obbligo di monitorare l'andamento dei prelievi per non superare il carniere totale consentito sarà soddisfatto dalla Regione Emilia-Romagna tramite l'utilizzo del servizio web disponibile nel portale regionale dedicato o dell'App Tesserino digitale, qualora disponibile, che consentiranno una valutazione in tempo reale del numero di capi prelevati;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 ottobre 2026 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di storno, prima del 30 novembre 2026 al raggiungimento della soglia di 1.800 capi di tortora dal collare e prima del 31 gennaio 2027 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi di colombo inseriti nel portale web regionale dedicato o nell'App Tesserino digitale, al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti, fatta salva la possibilità di richiedere a ISPRA un incremento del contingente massimo prelevabile esplicitando le motivazioni ed esigenze;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare l'uso dei mezzi di prelievo di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 30 gennaio 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. Approvazione", come integrata dalla successiva deliberazione n. 656 del 27 aprile 2026 "Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028: primo aggiornamento";
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, n. 2335 del 9 febbraio 2022, "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del

2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1187 del 16 luglio 2025 "XII Legislatura. Affidamento degli incarichi di Direttore Generale e di Direttore di alcune Agenzie regionali ai sensi degli artt. 43 e 18 della L.R. n. 43/2001”;
- n. 2224 del 22 dicembre 2025 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Prima fase" con la quale, tra l'altro, è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente, in prima fase riferita alle Direzioni generali e Agenzie;
- n. 100 del 30 gennaio 2026 "XII legislatura. Riorganizzazione dell'Ente in vigore dal 1° marzo 2026. Seconda fase" (come rettificata ed integrata con deliberazione n. 171 del 9 febbraio 2026), con la quale sono stati ridefiniti i macro-assetti dell'Ente, approvando, contestualmente, in seconda fase, le declaratorie di tutti i Settori;
- n. 278 del 27 febbraio 2026 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° marzo 2026”;

Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, poi superata dalla deliberazione n. 2376/2024, a sua volta integralmente sostituita dalla citata deliberazione n. 278/2026;

Dato atto che la Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di autorizzare, al fine di prevenire i danni alle coltivazioni agricole, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, i prelievi delle specie storno, colombo e tortora dal collare - di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 - nelle stesse giornate e negli stessi orari previsti per l'esercizio venatorio e secondo periodi, luoghi e modalità indicati negli Allegati 2 e 3, anch'essi entrambi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di autorizzare, per il suddetto prelievo, l'uso dei mezzi di cui all'art. 13, comma 1 della Legge n. 157/1992, raccomandando l'utilizzo di munizioni atossiche;
3. di stabilire che i cacciatori debbano apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale cartaceo, nel primo spazio utile a fianco delle sigle ST*, PC* e TORT. COLL.*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. In alternativa, ove disponibile, l'annotazione dovrà essere fatta nell'App Tesserino digitale;
4. di stabilire, inoltre, al fine di monitorare e garantire il rispetto del numero massimo di capi abbattibili nella stagione venatoria 2026/2027, che i cacciatori che utilizzano il tesserino cartaceo debbano avvalersi del servizio web disponibile nel portale regionale dedicato per registrare gli abbattimenti in deroga, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di prelievo secondo le modalità contenute negli Allegati 2 e 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di demandare al Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura l'adozione di un atto di sospensione del prelievo prima del 30 ottobre 2026 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi di storno, prima del 30 novembre 2026 al raggiungimento della soglia di 1.800 capi di tortora dal collare e prima del 31 gennaio 2027 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi di colombo, inseriti nel portale web regionale dedicato o nell'App Tesserino digitale, al fine di prevenire lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti, fatta salva la possibilità di richiedere a ISPRA un incremento del

contingente massimo prelevabile esplicitando le motivazioni ed esigenze;

6. di prevedere, altresì, la possibilità di sospendere il prelievo in deroga delle specie storno, colombo e tortora dal collare su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica;
7. di dare atto:
 - che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale;
 - che la vigilanza è esercitata ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 157/1992 e degli artt. 58 e 59 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché dell'art. 40, comma 1, della Legge Regionale n. 13/2015;
 - che la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, paragrafo 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate;
8. di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali o a modificazioni del tetto massimo del carniere siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura;
9. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
10. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e Pesca.

Allegato parte integrante - 1



RELAZIONE TECNICA
ESERCIZIO DELLE DEROGHE A NORMA DELL' ART.19 BIS, L. 157/92
STORNO (*Sturnus vulgaris*), COLOMBO (*Columba livia var domestica*) E
TORTORA DAL COLLARE (*Streptopelia decaocto*)

1. INTRODUZIONE

Le specie storno e colombo o piccione di città risultano essere, tra quelle non cacciabili in regime ordinario, responsabili di ingenti danni alle produzioni agricole di pregio in Emilia-Romagna. Nello specifico il colombo di città si attesta ancora oggi al secondo posto tra le specie maggiormente impattanti, in termini di danni accertati, sull'agricoltura della Regione (figura 1).

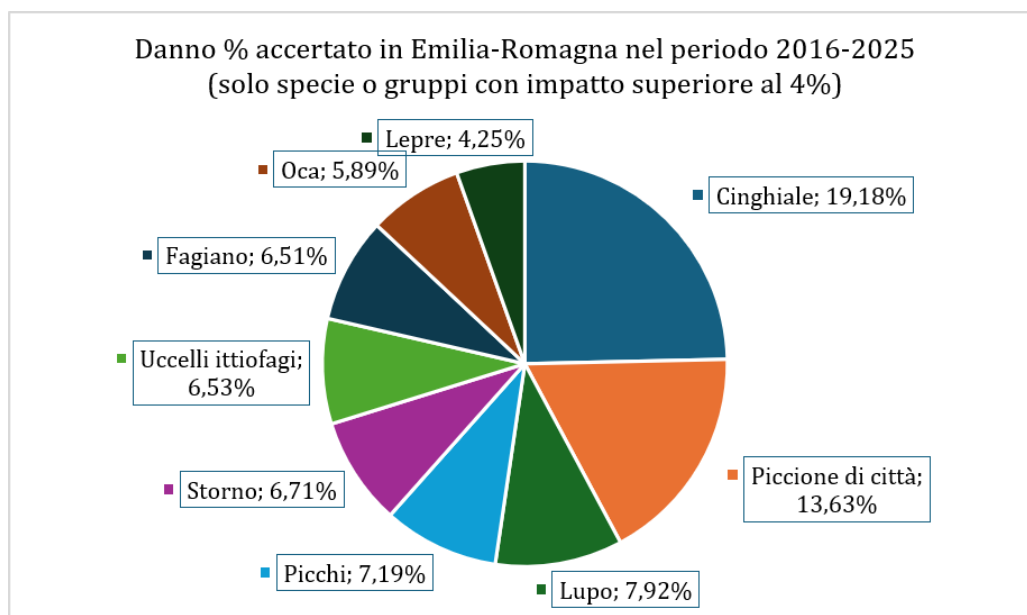


Figura 1. Percentuale dei danni accertati di competenza regionale complessivamente nel periodo 2016-2025.

In questo contesto vi è poi da considerare che, a fronte di un importante incremento della presenza sul territorio regionale, anche la specie tortora dal collare spesso concorre, in compresenza al colombo, al danneggiamento delle colture di pregio sensibili.

Viene pertanto a delinearsi un quadro particolarmente complesso che, per consentire la mitigazione del danno, richiede l'azione sinergica di tutti gli strumenti previsti dalla normativa di riferimento.

L'applicazione dell'art. 9, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE rappresenta uno strumento strategico per consentire la sinergia con gli interventi di prevenzione e in attuazione dei piani di controllo vigenti, al fine di contribuire al mantenimento di una soglia di danno compatibile con l'attività umana e che al tempo stesso garantisca la conservazione delle popolazioni oggetto di gestione.

Nella figura seguente è rappresentata per ogni anno del periodo 2021-2025 l'incidenza dei danni provocati a livello regionale dalle specie più problematiche (rapportato a 100 l'importo dei danni totale riscontrato in ciascun anno).

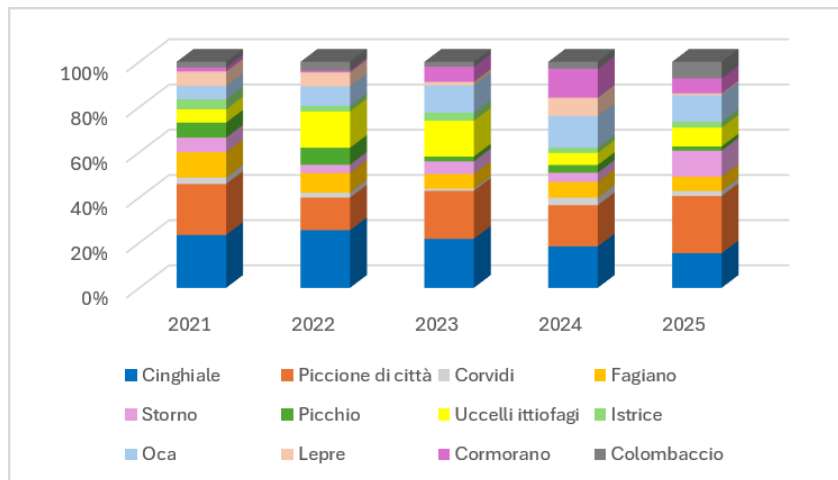


Figura 2. Danni provocati dalle specie più problematiche nel quinquennio 2021-2025.

I danni da piccione di città continuano a rappresentare, sul totale dei danni accertati in Regione Emilia-Romagna, una voce di grande rilevanza mantenendosi anche per l'anno 2025 al secondo posto per importo, subito dopo la specie cinghiale. Negli ultimi anni si è poi registrato, di pari passo all'aumentata presenza sul territorio anche un conseguente aumento dei danni ascrivibili alla specie tortora dal collare, che spesso in compresenza alla specie colombo di città causa un ulteriore aggravamento della situazione di danneggiamento.

Ai sensi della D.G.R. 892/2025 (oggetto di notifica alla Commissione Europea per consentire di riconoscere i contributi per danni da specie protette in regime di Aiuti di Stato), i contributi per danni sono riconosciuti solo a fronte della realizzazione, da parte dell'azienda agricola richiedente, di idonei sistemi di prevenzione, ragionevoli e proporzionati al rischio di danno alle condizioni e modalità previste dalla stessa delibera. Inoltre, sempre ai sensi della citata Deliberazione, per tutti i danni da specie protette di competenza regionale l'attività peritale del danno è obbligatoria su qualsiasi tipologia ed entità di danno; l'accertamento dei fatti e la corretta attribuzione del danno alla specie responsabile è eseguito da personale tecnico regionale adeguatamente formato e aggiornato in materia agronomica e faunistica che verifica il danno e ne valuta l'attribuzione alla specie responsabile e il relativo importo. Il personale tecnico regionale incaricato dell'accertamento del danno è tenuto quindi a redigere apposito verbale di sopralluogo e a corredarlo di idonea documentazione dell'evento.

A seguire sono invece riportati gli strumenti di prevenzione che la Regione supporta finanziariamente con bandi annuali sempre attraverso il meccanismo degli Aiuti di Stato e ai sensi della citata D.G.R. 892/25, nonché con bandi di maggiori dimensioni derivanti dalla politica di sviluppo rurale, che gli agricoltori sono tenuti a realizzare per il riconoscimento dei contributi per danni. A seguire è anche riportata una valutazione circa l'efficacia limitata nel tempo degli strumenti di prevenzione attualmente disponibili per le specie target.



STORNO, COLOMBO E TORTORA DAL COLLARE	
Luogo:	Nelle aziende agricole ove è possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	- nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti simil antigrandine - palloni ad elio Più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.
Esiti:	Per tutte le specie l'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi, risultati più efficaci sugli storni nati in loco, tendono comunque sul lungo periodo a produrre un effetto di assuefazione. Vi è poi da considerare che in autunno gli stormi di storni migratori tendono a subire meno il disturbo, probabilmente a causa di un più labile legame individuo-territorio. Nonostante la messa in opera di metodi di prevenzione e l'eventuale attuazione del piano di controllo numerico (per storno e colombo di città) il livello dei danni resta rilevante. Ciò dimostra l'indisponibilità di soluzioni alternative al prelievo e la necessità di attuarlo in quanto unico ulteriore strumento efficace al fine della sostanziale riduzione dei danni.

Figura 3. Principali sistemi di prevenzione utilizzati per prevenire i danni da storno, colombo di città e tortora dal collare.

Per una corretta analisi del fenomeno e al fine di attuare un approccio unico, a seguire saranno messi in relazione e dettagliati i dati relativi ai danni accertati a scala regionale e le informazioni relative agli interventi attivati a norma degli articoli 19 e 19ter nonché dell'art. 19 bis della L. 157/92. Lo storno è infatti soggetto a piano di controllo, per il quale con D.G.R. n. 565/2023 "Piano di controllo quinquennale dello storno" sono approvate le modalità di attuazione ed annualmente con una Deliberazione *ad hoc* sono approvati i contingenti massimi prelevabili a scala provinciale; anche il piccione di città è oggetto di piano di controllo normato della D.G.R. 241/2023 e s.m.i. "Piano di controllo quinquennale del colombo o piccione di città in Emilia-Romagna (*Columba livia* var domestica)". Per quanto riguarda invece la tortora dal collare, che non è oggetto di alcun piano di controllo, i dati esaminati riguarderanno unicamente l'attività in deroga attiva a partire dall'anno 2024.

2. STORNO

2.1 DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

All'interno del quadro generale dei danni causati da fauna in Regione Emilia-Romagna, i danni da storno hanno subito negli anni un notevole calo, con l'unica eccezione dei dati rilevati per il 2025, annata che verrà esaminata con maggior dettaglio di seguito. A seguire è illustrata la serie storica dei danni accertati dalla Regione, dal 2008 al 2025. Si ricorda come, in Emilia-Romagna, il riconoscimento del danno avvenga unicamente per gli agricoltori che abbiano messo in atto adeguati e proporzionati sistemi di



prevenzione del danno stesso e come i danni siano accertati da tecnici regionali appositamente formati.

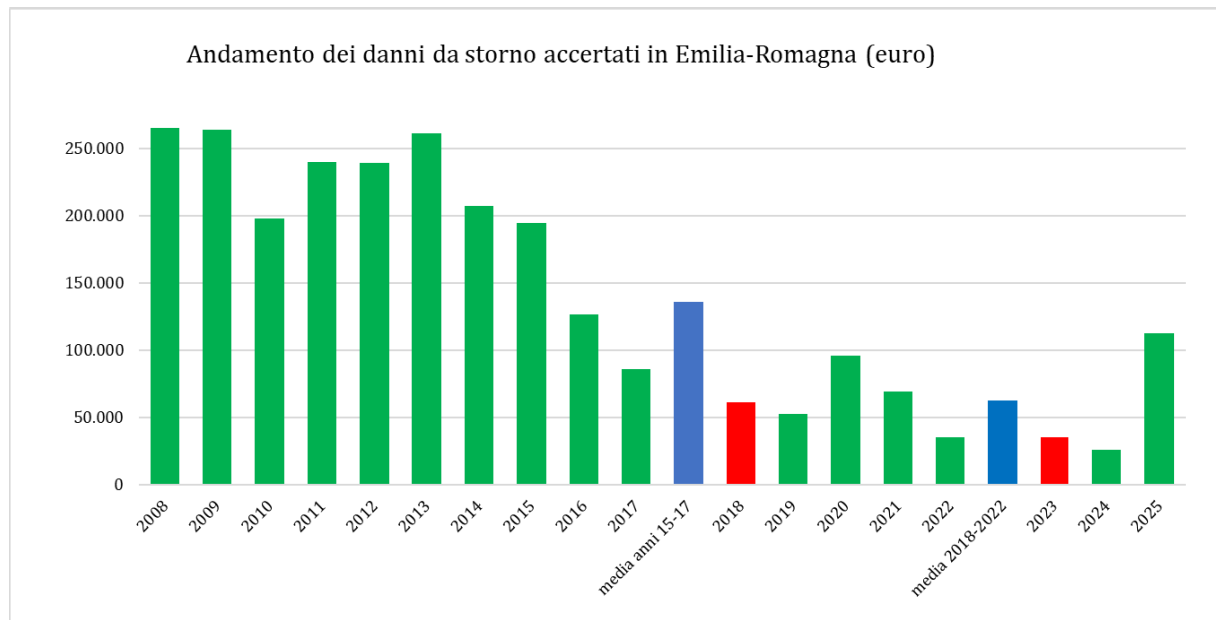


Figura 4. Andamento dai danni accertati in Emilia-Romagna, periodo 2008-2025. L'istogramma rosso evidenzia un anno in cui è stato attivato un nuovo piano di controllo quinquennale.

Provincia	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bologna	17.461	39.716	29.187	28.564	42.269	50.338	31.459	28.471	13.623
Ferrara	17.266	16.953	10.070	14.526	14.286	12.461	4.859	4.900	8.242
Forlì- Cesena	42.056	66.064	38.612	25.977	35.306	34.021	24.766	25.051	18.017
Modena	16.886	26.733	9.332	14.493	13.649	24.661	20.457	20.883	6.522
Parma	31.430	19.110	11.250	22.830	25.300	21.410	20.136	3.800	9.290
Piacenza	3.523	1.049	905	1.938	3.130	3.302	400		770
Ravenna	76.050	37.157	40.220	40.242	26.795	21.105	14.553	21.233	7.798
Reggio Emilia	57.468	55.465	49.915	88.578	75.672	92.305	85.775	86.201	60.680
Rimini	3.189	1.344	8.518	2.795	2.700	1.463	4.763	4.061	1.821
Totale E-R	265.329	263.591	198.009	239.943	239.107	261.066	207.168	194.600	126.762

Provincia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Incremento % rispetto al 2024
Bologna	11.013	26.140	10.590	40.974	16.202	10.709	5.917	1.629	2.093	28,5%
Ferrara	12.857	2.784	654,03	1.591	1.493	674				
Forlì- Cesena	15.063	9.703	10.302	8.299	15221	3.534	4.805	6.592	6.110	-7,3%
Modena	7.113	2.973	9.655	10.441	8.199	5.162	16.617	9.322	86.281	825,6%
Parma	4.922	3.350	1.745	7.164	15.202	1.635	289		624	
Piacenza							243			
Ravenna	8.511	6.391	5.993	3.500	3.200	4.400	2.100	1.420	1.540	8,5%
Reggio	25.578	10.192	11.960	23.100	9.608	8.935	4.187	6.713	15.859	136,2%



Provincia	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Incremento % rispetto al 2024
Emilia										
Rimini	907,2		1.395	788			1.340			
Totale RER	85.965	61.532	52.293	95.857	69.124	35.048	35.497	25.676	112.507	338,2%

Tabella 1. Serie storica dei danni accertati in RER da Storno.

Nel grafico riportato a seguire, è descritto invece l'andamento dei danni nei vari territori provinciali, da cui si osserva nel 2025 un aumento dei danni da storno, particolarmente marcato nel territorio di Reggio-Emilia (+136%) e soprattutto Modena (+825,6%), quest'ultimo a carico dei vigneti.

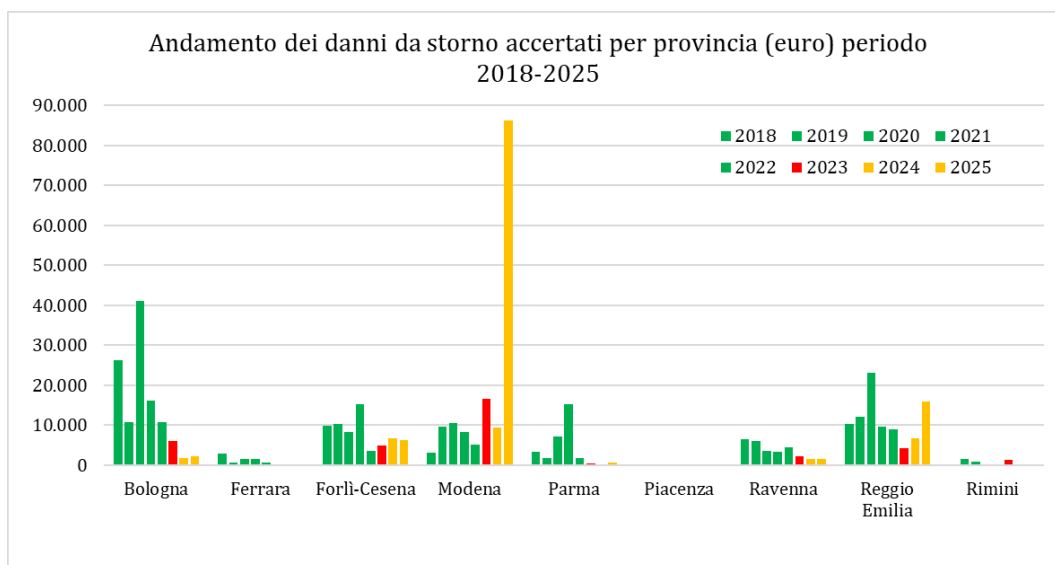


Figura 5. Andamento dai danni accertati nei territori provinciale, periodo 2018-2025.

Al fine di comprendere meglio la dinamica avvenuta nella provincia di Modena, si presenta a seguire una disamina approfondita di quanto avvenuto nel 2025. Rileva premettere come, nel 2025, si sia osservata una grande presenza della specie Storno e molti interventi in controllo sono stati necessari per intervenire sulla produzione delle ciliegie; settore frutticolo che nel 2025 ha avuto un importante incremento del valore commerciale. Pertanto, la maggior parte del contingente in controllo disponibile è stata destinata alla tutela di questa tipologia produttiva. La parte più rilevante dell'incremento dei danni avuti nel modenese è stato quindi a carico dei vigneti nel periodo estivo-tardo estivo quando il contingente disponibile era ormai ridotto. I danni si sono concentrati in comune di Carpi, in un'area ove la presenza della fauna migratrice è favorita da una serie di interventi ambientali finalizzati ad incrementarne la sosta e la riproduzione. Un elemento che annualmente influisce sull'entità dell'utilizzo dei vigneti da parte del passeriforme è la sovrapposizione della maturazione di alcune cultivar di uva (*in primis* Ancellotta) con il flusso migratorio autunnale. La maggior parte dei sopralluoghi ha evidenziato la preferenza dello Storno su questo vitigno sia per la precoce invaiatura sia per l'elevata dolcezza della bacca. Durante i sopralluoghi si è raccolto il dato della prevenzione effettuata: i meccanismi di difesa più utilizzati sono stati dissuasori acustici (sia cannoncini che *distress call*), nastri olografici riflettenti e palloni *predator*; tali strumenti non sono stati tuttavia sufficienti a limitare gli



impatti.

Fatto salvo quanto già descritto per i danni in provincia di Modena, a livello regionale nel 2025 le colture maggiormente danneggiate sono state l'uva (66,5% dell'importo regionale) e la ciliegia (24,2%), mentre la somma dei danni accertati su tutte le altre colture ammonta a 10.421 euro pari al 9,3%, come riportato a seguire.

Coltura	2025	%
Uva	74.870	66,5%
Ciliegia	27.217	24,2%
Girasole	5.117	4,5%
Pesca	1.289	1,1%
Sorgo	1.463	1,3%
Pera	1.411	1,3%
Mele	109	0,1%
Albicocca	567	0,5%
Fragola	465	0,4%
Totale	112.507	

Tabella 2. Colture danneggiate da storno, anno 2025.

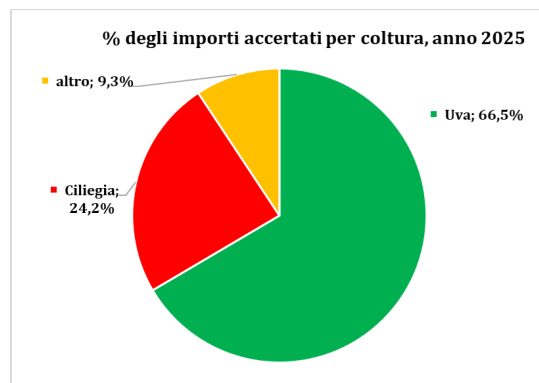


Figura 6. Percentuale importi accertati per coltura, anno 2025.

La tabella a seguire riporta gli importi accertati per i tre anni di validità del piano di controllo, schematizzati dagli istogrammi di riportata a seguire.

Coltura	2023	2024	2025	Totale	2023	2024	2025	Media 2023-2025
Uva	21.028	12.935	74.870	108.833	59,2%	50,4%	66,5%	58,72%
Ciliegia	3.498	7.868	27.217	38.583	9,9%	30,6%	24,2%	21,56%
Girasole	2.651	241	5.117	8.009	7,5%	0,9%	4,5%	4,32%
Pesca	4.525	660	1.289	6.475	12,7%	2,6%	1,1%	5,49%
Sorgo	663	2.532	1.463	4.658	1,9%	9,9%	1,3%	4,34%
Pera	1.043	1.163	1.411	3.617	2,9%	4,5%	1,3%	2,91%
Fico	1.340			1.340	3,8%	0,0%	0,0%	1,26%
Mele	645		109	754	1,8%	0,0%	0,1%	0,64%



Coltura	2023	2024	2025	Totale	2023	2024	2025	Media 2023-2025
Albicocca		95	567	662	0,0%	0,4%	0,5%	0,29%
Fragola			465	465	0,0%	0,0%	0,4%	0,14%
Susina	104	181		285	0,3%	0,7%	0,0%	0,33%
Totale	35.497	25.676	112.507	173.679				

Tabella 3. Colture danneggiate da storno, triennio 2023-2025.

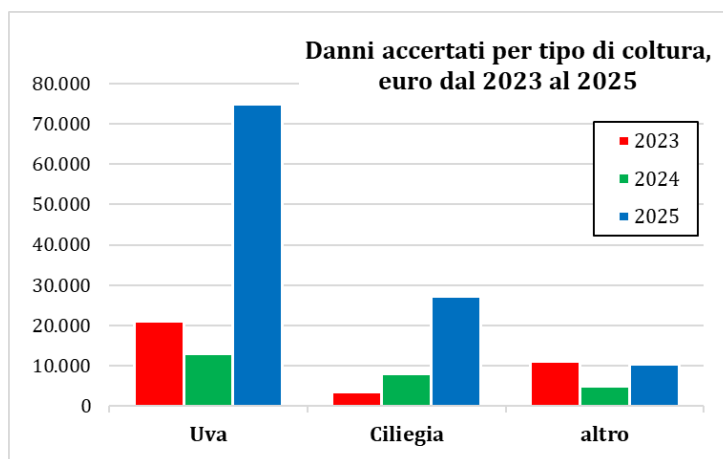


Figura 7. Andamento dei danni per le due produzioni maggiormente colpite dallo storno, triennio 2023-2025.

Confrontando l'andamento dei danni per le due colture più danneggiate (uva e ciliegia) nel biennio 2023-2024 e nel 2025: nel 2025 per la ciliegia si osserva un aumento percentuale dei danni rispetto al biennio precedente (+3,9%) e uno ancora più evidente per l'uva (+11,7%).

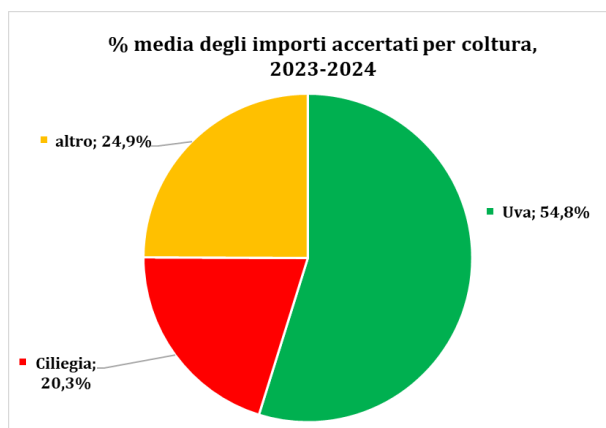


Figura 8. Percentuale importi accertati per coltura, biennio 2023-2024.

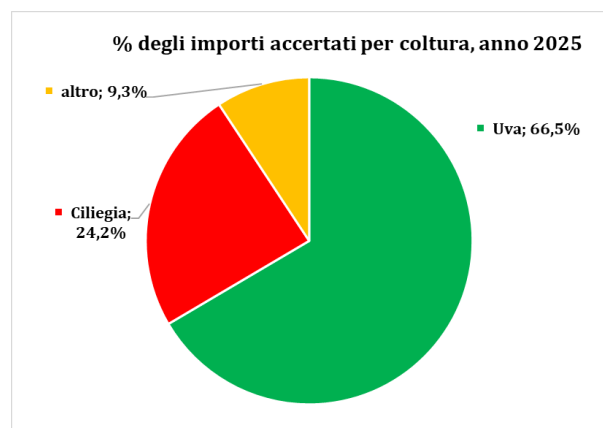


Figura 9. Percentuale importi accertati per coltura, anno 2025.



La stagionalità degli eventi di danno è rappresentata nella tabella seguente, dove si può osservare come nell'anno 2025 il maggior numero di eventi si sia verificato nei mesi di settembre (31,6%), maggio (21,1%) e agosto (19,3%); nelle figure 10 e 11 sono confrontate la stagionalità degli eventi nel biennio 2023-2024 e nel 2025 a livello regionale.

Anno 2025	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	TOTALE
BOLOGNA	1	2	5	3			11
FERRARA			1				1
FORLÌ-CESENA	3	2		1	2		8
MODENA	5	1	3	2	8		19
PARMA				1		1	2
PIACENZA		1					1
RAVENNA	2						2
REGGIO EMILIA	1			4	8		13
RIMINI							0
TOTALE	12	6	9	11	18	1	57
	21,1%	10,5%	15,8%	19,3%	31,6%	1,8%	

Tabella 4. Distribuzione temporale degli eventi di danno, anno 2025.

Stagionalità degli eventi (85) su scala regionale 2023-2024

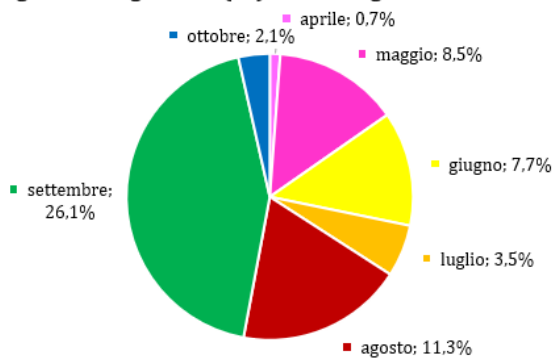


Figura 10. Stagionalità degli eventi, biennio 2023-2024.

Stagionalità degli eventi (57) su scala regionale 2025

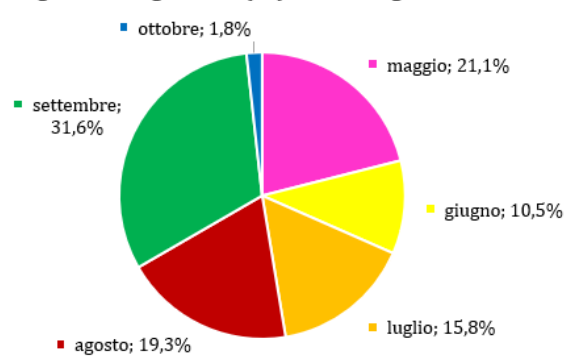


Figura 11. Stagionalità degli eventi, anno 2025.

Infine, la figura successiva rappresenta la stagionalità degli eventi nel triennio 2023-2025 a livello provinciale.

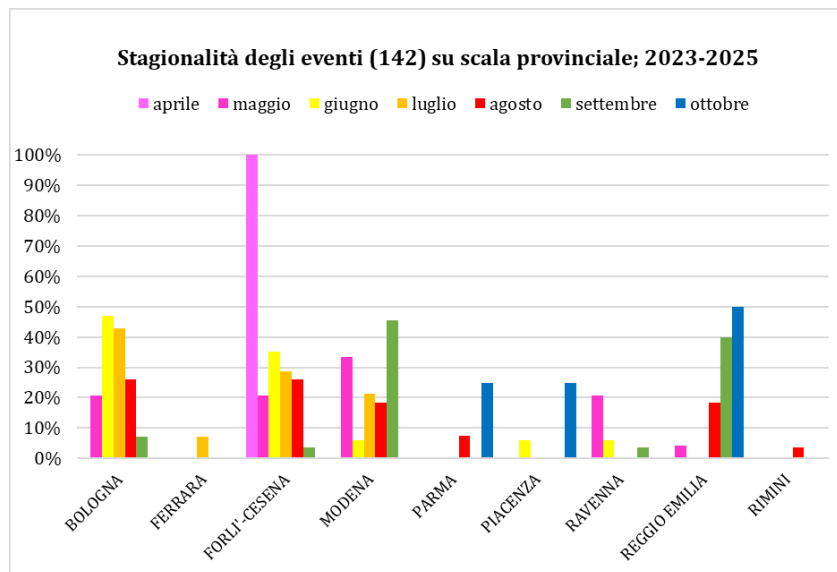


Figura 12. Stagionalità degli eventi per territorio, triennio 2023-2025.

Per completare il quadro delle valutazioni relative alla distribuzione geografica a livello di istituti interessati, la figura 13 rappresenta la percentuale dei danni accertati in base all'istituto nel quale si verificano, nel periodo di vigenza del piano 2023-2025.

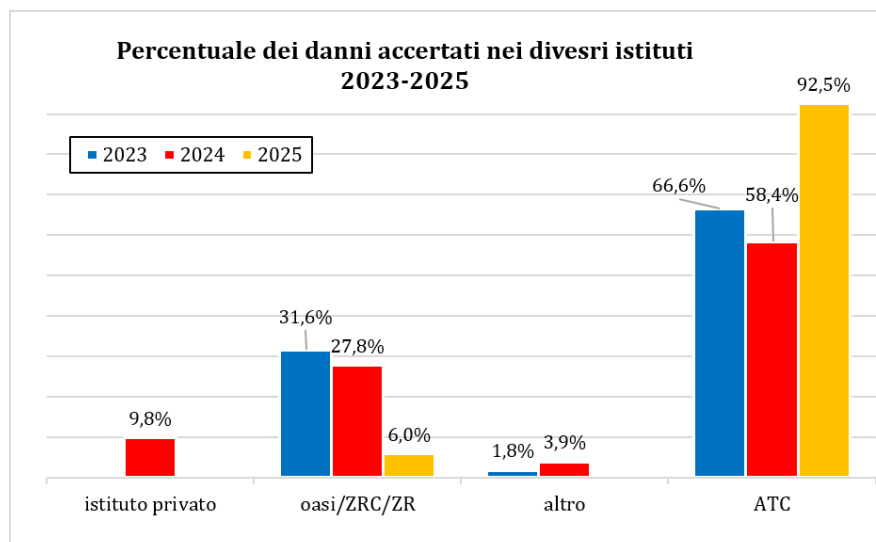


Figura 13. Percentuale dei danni accertati per tipologia di istituto, periodo 2023-2025.

Se da un lato la presente disamina degli eventi di danno denota la grande utilità dello strumento di controllo nella mitigazione del danno primaverile, dall'altro evidenzia l'utilità e la possibilità aggiuntiva che offre il prelievo in deroga. Le province dove viene attuato con maggior sforzo il prelievo in deroga risultano pressoché esenti da eventi tardivi di danno (sia su vigneto che frutteto ed uliveto).



2.2 RENDICONTAZIONE ABBATTIMENTI IN CONTROLLO E DEROGA ANNATA 2025

Nel 2025, considerando i capi autorizzati a norma degli art. 19, 19ter e 19 bis della L.N. n. 157/92, sono stati prelevati complessivamente 32.114 storni mediante interventi in controllo ed esercizio delle deroghe.

Provincia	Prelievi totali 2025
Ravenna	9.884
Rimini	6.856
Forlì-Cesena	6.826
Modena	6.066
Reggio Emilia	1.014
Bologna	903
Ferrara	477
Piacenza	88
Parma	0
Totali	32.114

Tabella 5. Contingenti di prelievo complessivo a carico della specie storno nel 2025.

Il contingente in piano di controllo, approvato con D.G.R. n. 594/2025 e integrato con D.G.R. n. 1056/2025, è stato completato a livello regionale per il 60,8%; al di sopra di tale valore, su base provinciale, la provincia di Modena ha realizzato la percentuale massima di prelievo del contingente autorizzato (92%), Reggio Emilia il 61,3%, mentre Bologna, Piacenza e Ravenna hanno completato il piano in percentuali minori e comprese fra il 43,2% e il 32,7%; chiude il territorio di Rimini con il 13,5%. Negli altri territori il controllo è stato residuale.

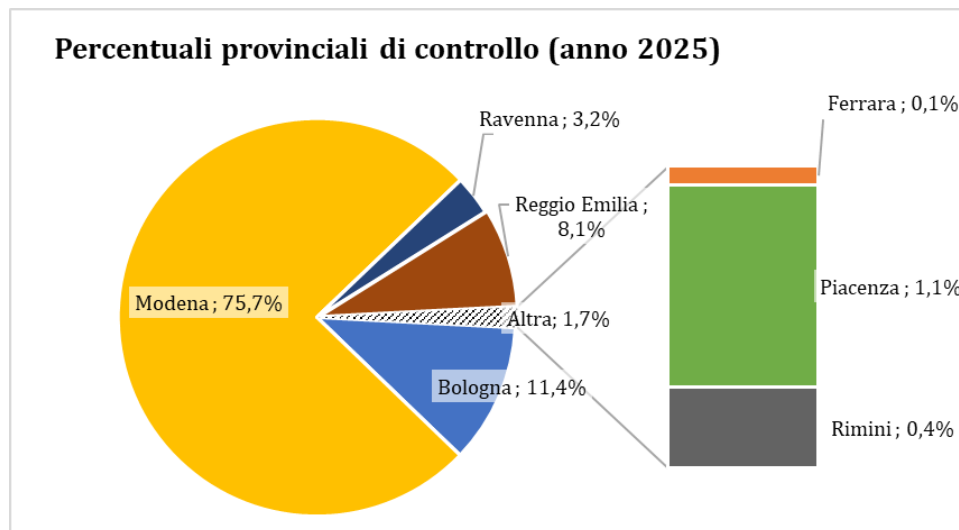


Figura 14. Percentuale di prelievo in ciascuna provincia, rispetto al totale regionale (anno 2025).

Il piano di controllo dello storno si attua fra il 1° aprile e il 31 agosto nelle aree cacciabili e fino al 31 ottobre nelle zone di protezione, in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno, o eventuali diverse colture che si



dovessero dimostrare appetibili allo storno con riferimento alle perizie dei danni. La figura a seguire illustra la stagionalità del controllo a livello provinciale per l'anno 2025; il picco stagionale si registra nel bimestre maggio-giugno ed è correlato alla diffusa presenza di ceraseti.

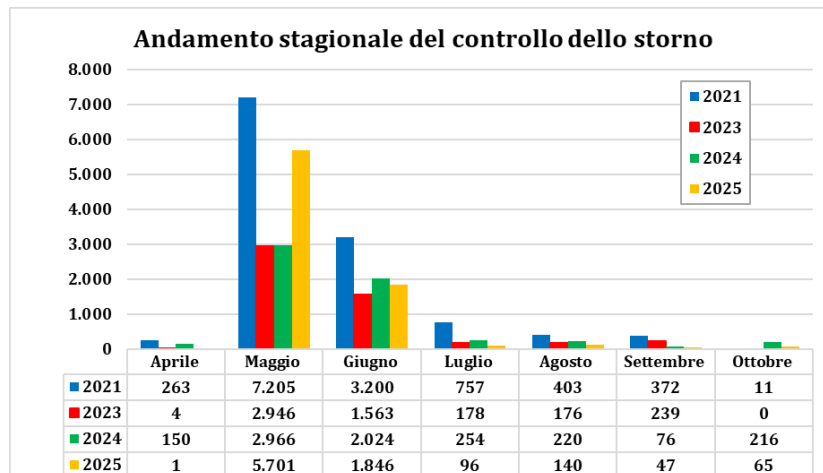


Figura 15. Andamento stagionale del controllo nel territorio regionale anni 2021, e dal 2023 al 2025, considerato che nei mesi di settembre e ottobre gli interventi sono consentiti solo nelle zone di protezione.

Per quel che riguarda invece gli storni oggetto di deroga, il 39,8 % è stato prelevato a Ravenna mentre il 56% tra le province di Forlì-Cesena e Rimini (entrambe con il 28% degli abbattimenti); gli altri territori provinciali hanno contribuito all'attività di prelievo in deroga in maniera ridotta (Ferrara e Reggio Emilia hanno realizzato complessivamente il 3,5 % degli abbattimenti) o pressoché nulla (province di Bologna e Parma). Ricordiamo che il territorio di Piacenza è escluso dalle rendicontazioni poiché l'esercizio della deroga per lo storno non è previsto.

Provincia	% di prelievo sul totale
Ravenna	39,8%
Forlì-Cesena	28,2%
Rimini	28,2%
Ferrara	1,9%
Reggio Emilia	1,6%
Modena	0,4%
Bologna	0,0%
Parma	0,0%
Piacenza	0,0%

Tabella 6. Distribuzione provinciale dei prelievi in deroga e % di abbattimenti sul totale 2025.

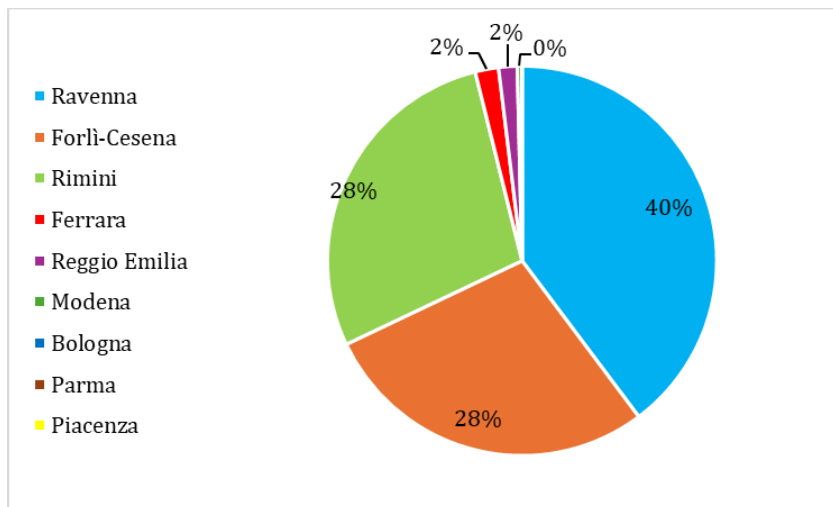


Figura 16. Ripartizione provinciale degli abbattimenti in deroga.

L'esercizio della deroga allo storno nel 2025 è stato attuato nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 novembre nelle zone cacciabili della Regione (ad esclusione del territorio di Piacenza), esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze di vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva ed uliveti, in presenza del frutto pendente, e a distanza non superiore ai 100 metri da questi. Di seguito è riportata la ripartizione del prelievo su base provinciale nei mesi consentiti.

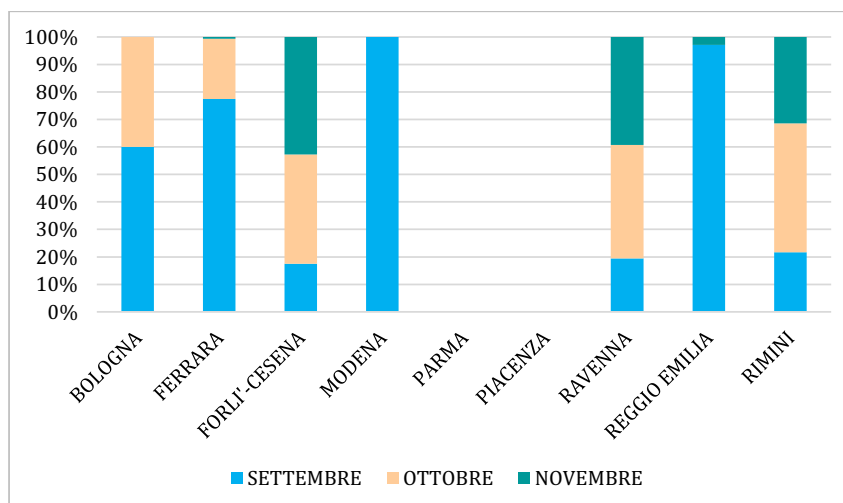


Figura 17. Ripartizione percentuale mensile degli abbattimenti nelle diverse province.

I dati del controllo confrontati con l'attività normata dall'art. 19 bis della L. n. 157/92 mostrano una tendenza ormai ben assodata in Regione, ossia la preferenza nell'utilizzo dello strumento della deroga nelle province romagnole (Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini). Questo è spiegabile considerando che la porzione romagnola della Regione ha sui propri territori colture di pregio che beneficiano di una gestione tardiva (quali frutteti a maturazione tardiva, vigneti ed uliveti) maggiormente passibili di danno nel periodo tra settembre e novembre, oltre a una forte tradizione di prelievo della specie. Per tale motivo l'attività in deroga, svolta in concomitanza al prelievo venatorio per le altre specie, risulta



maggiormente efficace rispetto a quella di controllo; il periodo nel quale infatti è attuabile il controllo si estende al 31 ottobre unicamente nelle zone di protezione.

3. COLOMBO E TORTORA DAL COLLARE

3.1 DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

I danni ascrivibili a columbidi rappresentano ancora una voce importante di danno; l'attivazione di un prelievo in deroga mirato per le specie, attuato in ottica preventiva e del contenimento dei danni, ha contribuito nelle realtà in cui l'azione di dissuasione è stata più intensa ed efficace a limitare i danni alle produzioni agricole. Alcune delle province maggiormente attive nel prelievo in deroga alle specie hanno infatti registrato nel corso dell'ultimo anno un significativo calo degli eventi di danno (come ad esempio Rimini). Particolarmente significativa la realtà del territorio di Ravenna (provincia più attiva nell'attuazione degli interventi in esercizio delle deroghe) che non ha registrato nel corso del 2025 alcun evento di danneggiamento culturale ascrivibile al colombo.

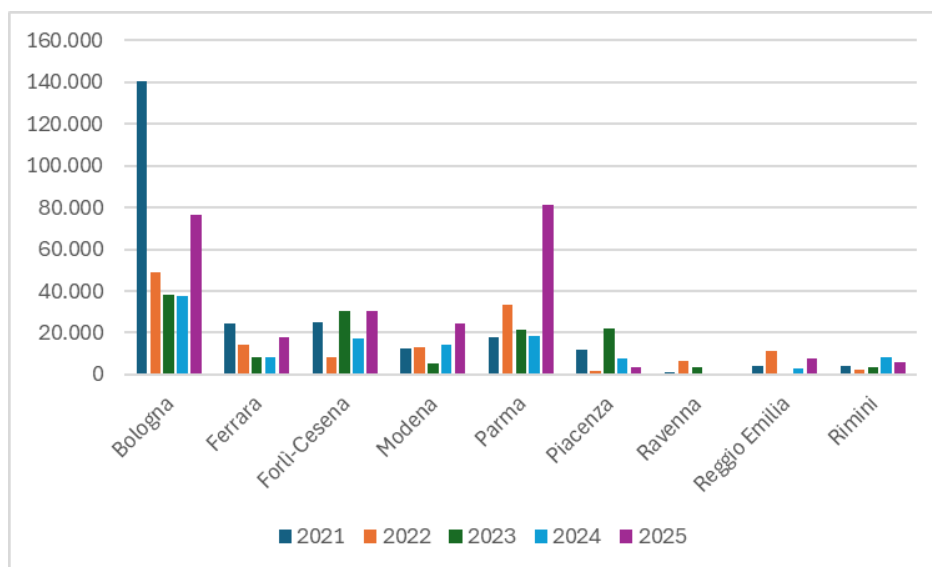


Figura 18. Andamento dei danni da Piccione nel quinquennio 2021-2025 suddiviso per provincia.

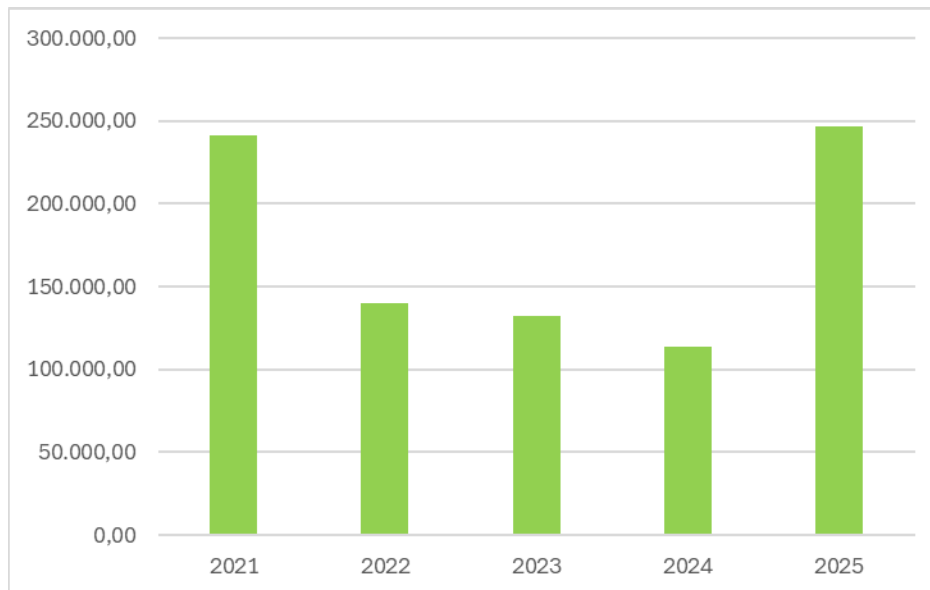


Figura 19. Andamento dei danni da piccione nel quinquennio 2021-2025.

C'è poi da considerare che il reale impatto della specie tortora dal collare sulle colture è stato spesso sottostimato e agisce inoltre molto spesso in compresenza al piccione di città nel causare danni.

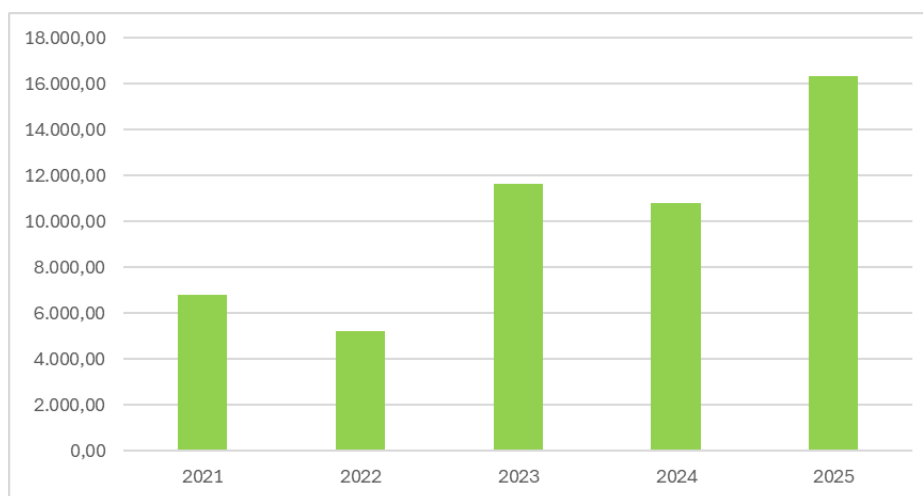


Figura 20. Andamento dei danni da tortora dal collare nel quinquennio 2021-2025.

Andando ad analizzare nello specifico la stagionalità degli eventi, sia per la specie piccione sia per la tortora dal collare, emerge come il mese di settembre rappresenti un momento nel quale le colture risultano particolarmente sensibili al danno causato da queste due specie granivore. Nello specifico per quanto riguarda il piccione nel mese di settembre si sono verificati 25 eventi di danno (al terzo posto nei mesi che hanno registrato un maggior numero di danni) mentre per la specie tortora dal collare 10 eventi (mese che ha registrato il maggior numero di danni ascrivibili alla specie). È da sottolineare inoltre che in entrambi i casi si tratta di eventi omogeneamente distribuiti sul territorio regionale.



Questo rappresenta un dato particolarmente significativo poiché nella stagione venatoria 2025-2026, per la prima volta dopo anni, l'esercizio della deroga è stata autorizzata unicamente a partire dal mese di ottobre.

PROV	MESI											
	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT
BO			1			5	30	3	3	13	4	4
FE		1	1	2	2		12	12	2		2	
FC						4	22	1	2	4	2	
MO				2			4	1	2			
PR							9	6	1	3	6	
PC			1		1		2		1		2	
RA							1			3	1	
RE								2	1			
RN	1				1	1	2	4			8	
TOT	1	1	3	4	4	10	82	29	12	24	25	4

Tabella 7. Distribuzione temporale degli eventi di danno da piccione registrati nel 2025.

PROV	MESI			
	LUG	AGO	SET	OTT
BO	3		2	
FE		1	2	
FC		6	3	1
MO			1	
PR				
PC				
RA		1	2	
RE				
RN	1			
TOT	4	8	10	1

Tabella 8. Distribuzione temporale degli eventi di danno da tortora dal collare registrati nel 2025.

A livello regionale nel 2025 le colture maggiormente danneggiate sono state il girasole ed il girasole portaseme (23,8 %) seguiti da soia (23,42 %) ed in misura minore dal grano (4,95%). La coltura che ha registrato un maggior danno economico è il girasole portaseme seguito da girasole e soia.

3.2 RENDICONTAZIONE ABBATTIMENTI IN CONTROLLO E DEROGA ANNATA 2025

COLOMBO

Nel 2025, considerando i capi autorizzati a norma degli art. 19, 19ter e 19 bis della L. n. 157/92, sono stati prelevati complessivamente 171.414 esemplari ripartiti tra controllo e deroga come descritto a seguire.

Provincia	Prelevati 2025	% prelievo
Bologna	32.067	19%
Ferrara	34.244	21%
Forlì-Cesena	4.571	3%
Modena	25.042	15%
Parma	17.065	10%
Piacenza	22.156	13%
Ravenna	9.456	6%
Reggio Emilia	17.718	11%
Rimini	3.351	2%



Provincia	Prelevati 2025	% prelievo
Totale E-R	165.670	

Tabella 9. Capi di colombo prelevati in controllo su base provinciale e quota di abbattimenti sul totale 2025.

Come evidente dal numero di abbattimenti effettuati a norma dell'art. 19 e 19ter L. n. 157/92 (165.670 capi), il controllo per la specie piccione assume un ruolo fondamentale nella gestione dei danni provocati dalla specie, poiché attuabile tutto l'anno a tutela delle coltivazioni. Si tratta di uno strumento essenziale che viene utilizzato largamente su tutto il territorio regionale.

Le percentuali di realizzazione degli abbattimenti sul totale possono essere categorizzate macroscopicamente in tre fasce:

- Prelievo alto (19–21%): Ferrara (21%), Bologna (19%).
- Prelievo medio (10–15%): Modena (15%), Piacenza (13%), Reggio Emilia (11%), Parma (10%).
- Prelievo basso (2–6%): Ravenna (6%), Forlì-Cesena (3%), Rimini (2%).

Per quanto riguarda gli abbattimenti in deroga è invece evidenziabile che vi è un'alta percentuale di realizzazione nelle province romagnole (Ravenna 34%, Forlì-Cesena 23% e Rimini 22%) mentre negli altri territori regionali la deroga viene attuata in minima parte.

Provincia	Prelevati 2025	% prelievo
Bologna	480	8%
Ferrara	348	6%
Forlì-Cesena	1346	23%
Modena	241	4%
Parma	29	1%
Piacenza	0	0%
Ravenna	1967	34%
Reggio Emilia	82	1%
Rimini	1251	22%
Totale E-R	5.744	

Tabella 10. Prelievo in deroga, distribuzione provinciale, % abbattimenti sul totale 2025.

Per una più completa analisi dei dati, nelle sottostanti tabelle e figure vi è riportata la stagionalità di entrambe le tipologie di prelievi. Mentre il controllo è attuabile tutto l'anno con il metodo dello sparo o delle gabbie trappole, l'attività di prelievo in deroga nel corso della stagione venatoria 2025-2026 è stata attuata solamente dal 1° ottobre 2025 al 31 gennaio 2026. L'attività in deroga è svolta da appostamento fisso o temporaneo in tutti i territori provinciali, all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno vernini, colture proteo-oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore ai 100 metri.

Provincia	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Bologna	288	187	5	0
Ferrara	230	37	62	19
Forlì-Cesena	841	283	190	32
Modena	56	185	0	0



Provincia	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Parma	25	4	0	0
Piacenza	0	0	0	0
Ravenna	1182	607	150	28
Reggio Emilia	47	0	35	0
Rimini	411	669	146	25
Totale E-R	3080	1972	588	104
% mese	53,6%	34,3%	10,2%	2%

Tabella 11. Andamento stagionale del prelievo in deroga al Piccione di città- anno 2025.

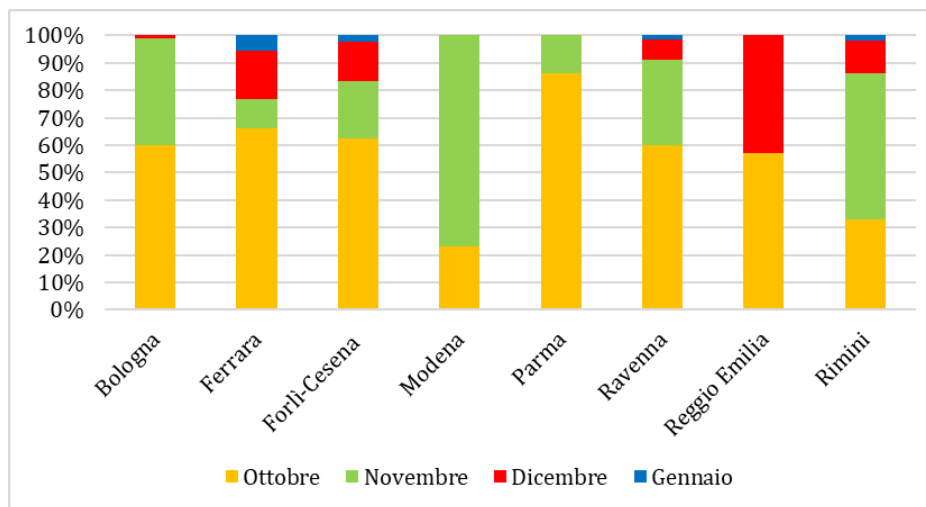


Figura 21. Ripartizione stagionale del prelievo in deroga su base provinciale anno 2025.

Provincia	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Bologna	4456	2104	2803	3518	3002	407	501	2623	1840	1493	3596	5724	32067
Ferrara	2264	3596	6445	4319	7398	1669	759	1456	679	900	1617	3142	34244
Forlì-Cesena	106	382	603	470	521	356	190	84	167	364	737	591	4571
Modena	1359	3449	2741	4228	4384	1098	315	1237	659	682	2021	2869	25042
Parma	2164	2061	1644	2686	1820	1063	458	530	944	530	992	2173	17065
Piacenza	471	2475	2686	2918	4675	1364	738	1816	1317	874	1415	1407	22156
Ravenna	227	290	1074	2368	1361	1263	264	582	255	214	674	884	9456
Reggio Emilia	935	1780	2354	3412	2143	1361	759	809	782	668	1145	1570	17718
Rimini	126	557	892	302	128	109	42	6	189	252	455	293	3351
Tot E-R	12.108	16.694	21.242	24.221	25.432	8.690	4.026	9.143	6.832	5.977	12.652	18.653	165.670
% mese	7,3%	10,1%	12,8%	14,6%	15,4%	5,2%	2,4%	5,5%	4,1%	3,6%	7,6%	11,3%	

Tabella 12. Ripartizione mensile su base provinciale degli abbattimenti in controllo, anno 2025.

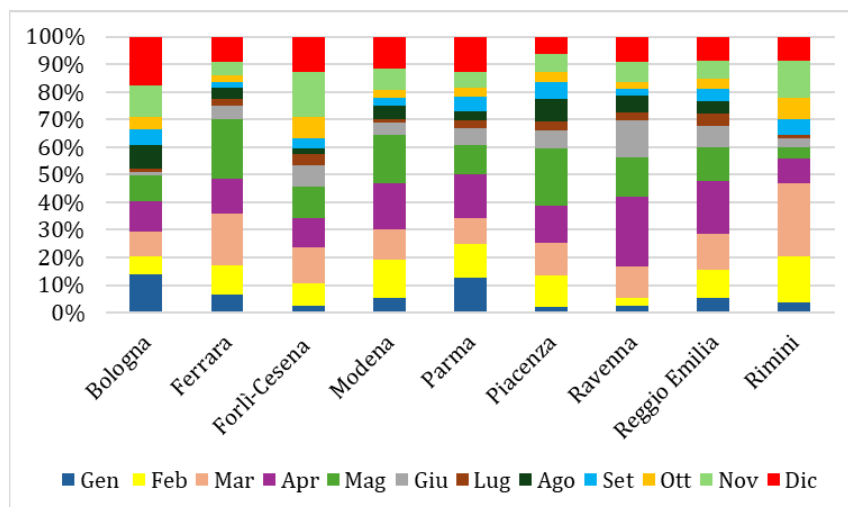


Figura 22. Ripartizione stagionale del prelievo in controllo su base provinciale, anno 2025.

TORTORA DAL COLLARE

Nel 2025 sono stati prelevati in attività di esercizio della deroga 1.776 capi di tortora dal collare ripartiti nei territori provinciali come da tabella sottostante.

Provincia	Prelevati 2025	% prelievo
Bologna	26	1,5%
Ferrara	101	5,7%
Forlì-Cesena	779	44,1%
Modena	44	2,5%
Parma	0	0,0%
Piacenza	0	0,0%
Ravenna	518	29,3%
Reggio Emilia	0	0,0%
Rimini	298	16,9%
Totale E-R	1.766	

Tabella 13. Prelievo in deroga, distribuzione provinciale, % abbattimenti sul totale 2025.

Le province più attive nel prelievo si confermano, come per le altre specie, quelle romagnole con percentuali di prelievo che vanno dal 44,1 % realizzato a Forlì-Cesena, al 29,3% di Ravenna fino al 16,9% realizzato a Rimini. Le restanti province hanno contribuito in maniera minoritaria al prelievo, tanto che nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia non sono stati realizzati abbattimenti.

La tortora dal collare è abbattibile in deroga a partire alla stagione venatoria 2024/2025 (stagione nella quale son stati registrati 1.575 abbattimenti); la necessità di provvedere al prelievo della specie è dovuta al forte impatto sulle produzioni agricole, in associazione con il piccione di città, correlato a un altrettanto forte incremento registrato sul territorio.

Nella stagione 2025 la tortora dal collare è stata prelevabile in deroga nel periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2025 con le medesime modalità operative impiegate per il colombo. L'attività in deroga è



svolta da appostamento fisso o temporaneo in tutti i territori provinciali, all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno vernini, colture proteo-oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore ai 100 metri.

Allegato parte integrante - 2

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*).

STAGIONE VENATORIA: 2026/2027.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti in frutto, frutteti a maturazione tardiva, uliveti).

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami della specie, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nei giorni 2, 3, 6, 10, 13 e 17 settembre 2026 e dalla terza domenica di settembre fino al 30 ottobre 2026, nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) e in forma vagante per un numero massimo giornaliero di 20 capi per cacciatore e un numero complessivo pari ad un totale di 20.000 unità complessive regionali.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e, conseguentemente, non sono distinguibili gli uni dagli altri.

Per ottenere una significativa diminuzione dei danni occorrerebbe attuare un abbattimento di dimensioni poco praticabili e comunque inaccettabile, stante il fatto che una

frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione.

Non è, quindi, praticabile un prelievo nelle forme tradizionali "al rientro" nei canneti, nei dormitori o nelle "larghe" con i richiami.

Si ritiene, pertanto, che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile, in sintonia con il dettato di cui all' art. 9, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, consista nell'abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze dei nuclei vegetazionali produttivi a rischio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni regionali (vigneti, frutteti a maturazione tardiva, uliveti) e di rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un breve tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare, in maniera sostanziale, i rischi per altre specie non bersaglio.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna nella stagione venatoria 2026-2027 auspica l'attivazione di una WEB APP che permetta la rapida rendicontazione degli animali prelevati. Trattandosi di utilizzo ancora facoltativo, rimarrà in alternativa la possibilità di continuare ad utilizzare il tesserino cartaceo. Il cacciatore che opterà per la forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web disponibile nel portale regionale dedicato, al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di prelievo in deroga, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 2 settembre 2026 secondo le modalità indicate nel portale regionale nella sezione specifica "Esercizio delle deroghe".

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna che abbiano optato per l'utilizzo del tesserino cartaceo.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

I cacciatori che scelgono il tesserino digitale devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Il prelievo in deroga della specie storno verrà di regola sospeso anteriormente alla data del 30 ottobre 2026 al raggiungimento della soglia di 19.000 capi, fatta salva la possibilità di richiedere a ISPRA un incremento del contingente massimo prelevabile esplicitando le motivazioni ed esigenze. Il controllo sarà effettuato mediante incrocio dei dati registrati nell'App tesserino digitale e quelli provenienti dal portale web regionale dedicato, al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie storno, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo e la rendicontazione tramite il portale web regionale dedicato, in caso di mancato inserimento dei capi abbattuti all'interno del portale nei tempi previsti, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

Per quanto riguarda lo storno, i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla ST*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali escluso quello di Piacenza.

Il prelievo è consentito esclusivamente nelle colture oggetto di danneggiamento. In ogni caso dovrà esservi la presenza del frutto pendente, a distanza non superiore a 100 metri dalla coltura in frutto. Gli abbattimenti dovranno cessare una volta che i frutti sono stati raccolti/vendemmciati.

Allegato parte integrante – 3

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS, LEGGE n. 157/1992

SPECIE: COLOMBO (*Columba livia* varietà domestica) e TORTORA DAL COLLARE (*Streptopelia decaocto*).

STAGIONE VENATORIA: 2026/2027.

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a colture da seme prossime alla raccolta, a coltivazioni di cereali autunno-vernini, a colture proteo oleaginose a semina autunnale.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, raccomandando l'uso di munizioni atossiche, senza l'utilizzo di richiami di alcun tipo.

PERIODO DI APPLICAZIONE: nel rispetto dei limiti previsti dal calendario venatorio regionale:

COLOMBO DI CITTA': dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027

TORTORA DAL COLLARE: dal 1° ottobre al 30 novembre 2026

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo (capanno prefabbricato) ed in forma vagante per:

Colombo: un numero massimo giornaliero e stagionale di 30 e 200 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 15.000 capi;

Tortora dal collare: un numero massimo giornaliero e stagionale di 15 e 100 capi per operatore, per un prelievo complessivo stagionale regionale di 2.000 capi.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di colombo ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione degli impatti alle produzioni agricole.

L'ampia dispersione della specie nelle campagne determina infatti forti danni a carico di diverse produzioni agricole.

I colombi che si disperdono quotidianamente nelle campagne per voli di foraggiamento trovano, in gran parte, siti di nidificazione negli edifici dei centri urbani e costituiscono, perciò, una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e, più in generale, della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale. Non sono, inoltre, da trascurare gli aspetti economici legati agli ambiti urbani quali, ad esempio, i costi imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecondativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi meccanici o elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi di cura e di degenza.

Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e numerica) e normativo (specie ricompresa tra la fauna) del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio sia un metodo efficace ed accettabile di limitazione del danno, che rafforza l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo breve tempo.

La tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) negli ultimi anni ha avuto un forte incremento sul territorio regionale, è una specie granivora che si nutre nel periodo autunnale di semi di girasole, colture proteoleaginose (coltura di seconda semina come pisello proteico o alimentare e soia) e cereali (sorgo, mais di seconda semina), prodotti della distillazione dei grapi e delle bucce degli acini d'uva, in promiscuità con le altre specie granivore come piccione e colombaccio, complicando la corretta attribuzione della specie causa del danno al momento del riscontro di campo da parte dei tecnici regionali.

Sia la tortora dal collare sia il colombo causano danni di natura igienico-sanitaria da imbrattamento da feci alle strutture di

allevamento di bestiame, di avicunicoli (stalle, capannoni, silos di alimentazione e loro pertinenze), di stoccaggio e ricovero di granaglie e mangimi.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche delle specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale, la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9, comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI: la Regione Emilia-Romagna nella stagione venatoria 2026-2027 auspica l'attivazione di una WEB APP che permetta la rendicontazione in tempo reale degli animali prelevati. Trattandosi di utilizzo ancora facoltativo, rimarrà in alternativa la possibilità di continuare ad utilizzare il tesserino cartaceo. Il cacciatore che opterà per la forma cartacea, come gli anni passati, avrà l'obbligo della rendicontazione aggiuntiva del prelievo attraverso il servizio web disponibile nel portale regionale dedicato, al quale i cacciatori dovranno connettersi per registrare l'attività di prelievo in deroga, comunicando il numero di capi abbattuti per ciascuna giornata di caccia. Tale servizio è disponibile dal 1° ottobre 2026 secondo le modalità indicate nel portale regionale nella sezione specifica "Esercizio delle deroghe".

L'accesso al sistema è previsto per tutti i cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna che abbiano optato per l'utilizzo del tesserino cartaceo. I cacciatori che scelgono il tesserino digitale devono utilizzare soltanto questo strumento per la rendicontazione dei capi abbattuti.

Una volta eseguito l'accesso, sarà necessario compilare i campi richiesti dalle maschere dell'attività di caccia, segnalando, al termine, il numero di capi abbattuti in ciascuna giornata. Tale servizio consentirà quindi di conoscere, in tempo reale, il numero di abbattimenti e di seguirne la progressione per garantire il rispetto del carniere totale previsto.

Il prelievo in deroga della specie piccione verrà di regola sospeso anteriormente alla data del 31 gennaio 2027 al raggiungimento della soglia di 14.000 capi e quello della tortora dal collare verrà sospeso anteriormente alla data del 30 novembre 2026 al raggiungimento di 1.800 capi registrati, fatta salva la possibilità di richiedere a ISPRA un incremento del contingente massimo prelevabile esplicitando le motivazioni ed esigenze. Il controllo verrà effettuato mediante incrocio dei dati registrati nell'App tesserino digitale e quelli provenienti dal portale web regionale dedicato, al fine di prevenire lo sfioramento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti.

Si prevede altresì la possibilità di sospendere il prelievo, su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica.

Per i cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo e la rendicontazione tramite il servizio web disponibile nel portale regionale dedicato, in caso di mancato inserimento dei capi abbattuti all'interno del portale nei tempi previsti, sarà applicata la sanzione di cui all'art. 61, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994.

I cacciatori che hanno optato per il tesserino cartaceo devono anche apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale:

- Per quanto riguarda il piccione o colombo di città, nel primo spazio utile a fianco della sigla PC*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.
- Per quanto riguarda la tortora dal collare, nel primo spazio utile a fianco della sigla TORT.COLL*, una X all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti.

L'annotazione (sia tramite utilizzo dell'App che sul tesserino cartaceo) di ogni singolo capo deve avvenire subito dopo l'abbattimento accertato dal cacciatore. La mancata annotazione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31 comma 1 lettera m-bis della Legge n. 157/1992.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC regionali o alle zone di pre-parco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria

in mobilità alla fauna migratoria negli ATC regionali e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

LUOGO DI APPLICAZIONE: l'intervento interessa tutti i territori provinciali. Il prelievo è consentito nelle aree nelle quali siano stati messi in atto mezzi alternativi di dissuasione (dissuasori visivi, acustici ecc.) e contestualmente alla loro applicazione ed esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze degli appezzamenti in cui sono presenti colture da seme prossime alla raccolta, coltivazioni di cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose a semina autunnale e stoppie, a distanza non superiore a 100 metri e sufficientemente distanti, per motivazioni di sicurezza, dai centri cittadini.

